



COMUNE DI CALTAVUTURO

Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza Sindacale	N°	125	Del	16-8-2018
OGGETTO	Disciplina del divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), ai commercianti del settore alimentare, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma nelle ore notturne.			

IL SINDACO

CONSIDERATA la notevole frequentazione, specialmente nei fine settimana e durante le aperture serali/notturne, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici, da parte di numerosi avventori, attirati spesso dagli intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano con diffusioni sonore anche all'esterno dell'esercizio;

CONSIDERATO che il consumo di bevande alcoliche in eccesso e in determinate circostanze, può essere causa di fenomeni di disordine urbano, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento delle aree pubbliche;

DATO ATTO che la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone;

ATTESO che è compito dell'amministrazione comunale porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata ad implementare il livello di sicurezza, di vivibilità urbana e di tutela della incolumità pubblica, mediante provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità in aree e siti interessate da rilevanti flussi di persone;

RILEVATA, in particolare, la necessità di prevenire possibili episodi di incuria, di lesioni alle persone, di vandalismo e danni alle cose, in particolare per l'abbandono al suolo ed il lancio di bottiglie di vetro ai danni di frequentatori e passanti, nonché l'aggravio del lavoro di rimozione dei materiali vetrosi da parte della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, che deve essere effettuata con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operatori;

RITENUTO pertanto che, per quanto riassunto nei punti precedenti, esistano reali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, tali da non poter escludere l'eventualità di lesioni alle persone, come di danni alle cose, diversamente prevenibili o contrastabili grazie alla tempestiva introduzione del divieto, nell'intero territorio comunale, alla vendita di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri in vetro, ciò quando la consumazione avvenisse all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

RITENUTO, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l'uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

VISTI:

- l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- l'art. 54, comma 2, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
- la legge 25 agosto 1991 n. 287;
- l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- la legge n. 689/81, in materia di depenalizzazione dell'illecito amministrativo;

ORDINA

agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), ai commercianti del settore alimentare, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, che per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e sull'intero territorio comunale, nell'arco temporale compreso dalle 01,00 alle 07,00 di tutti i giorni dell'anno:

- 1) **E' VIETATA LA VENDITA**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie, bicchieri e altri contenitori di vetro nonché in lattine.
Il consumo di suddette bevande sarà consentito esclusivamente in bicchieri di carta o plastica.
- 2) **E' VIETATA LA VENDITA** di alimenti e bevande di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e lattine, a mezzo di distributori automatici;
- 3) la somministrazione di bevande, in contenitori di vetro e lattine, è consentita unicamente se il consumo nei sopra citati contenitori avvenga all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico (dehors e gazebo), con divieto assoluto di consumo al di fuori di esse;

DISPONE

a) che la presente ordinanza:

- sia resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet del Comune;
- sia trasmessa: al Prefetto di Palermo - alla Stazione dei Carabinieri di Caltavuturo - Al Commissariato di P.S. di Termini Imerese - al locale Comando di Polizia Municipale.
- sia notificata a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) e ai commercianti del settore alimentare, presenti sull'intero territorio del Comune.

- b) La Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.
- c) Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, con il pagamento in misura ridotta di € 200,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- d) In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in anno solare e comunque di recidiva nel quinquennio, è prevista la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per 3 (tre) giorni consecutivi, immediatamente successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, per ogni ulteriore trasgressione nel periodo considerato, il venerdì, sabato e domenica successivi alla data di notifica dell'ordinanza di chiusura.

Caltavuturo, 16 AGO 2018



IL SINDACO

Domenico GIANNOPOLLO